Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche di coesione

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero della Salute

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Regione Abruzzo

Comune/Unione di Comuni/ Comunità Montana di Oricola

SCHEMA DI

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

2021- 2027

Regione – Abruzzo

Area interna – "Piana del Cavaliere - Alto Liri"

Roma, lì 29/09/2026

Premesse giuridiche nazionali ed europee

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e s.m.i.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46, 47, 71, 75 e 76;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che ha attuato l'art. 11, commi 2 *bis*, 2, *ter*, 2 *quater* e 2 *quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183 che ha istituito il "*Fondo di rotazione*";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" che ha rinominato il "*Fondo per le aree sottoutilizzate*" in "*Fondo di sviluppo e coesione*";

VISTO l'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2019, n. 304;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 che, in attuazione dell'art. 10 decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*», e in particolare l'art. 50, il quale ha previsto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché l'attribuzione delle relative funzioni e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2023 che ha rinominato il Dipartimento per le politiche di coesione in "*Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 2024, con il quale l'On. Tommaso Foti è stato nominato Ministro senza portafoglio per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, con cui all'On. Tommaso Foti è stato delegato l'esercizio delle funzioni di promozione e coordinamento delle strategie, delle politiche e degli interventi da perseguire a livello nazionale ed europeo in favore delle Aree interne, con particolare riferimento alla relativa Strategia nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022, con il quale è stato conferito al Consigliere Michele Palma l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2025, che ha rinominato il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud "*Dipartimento per le politiche di coesione"*.

CONSIDERATO che al Dipartimento per le politiche di coesione sono assegnate le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo relative all'attuazione della Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI);

CONSIDERATO che le "Aree interne" sono rappresentate da quei Comuni significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate;

VISTO l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che impone che sia rivolta un'attenzione particolare alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito Regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea;

VISTI i regolamenti (UE) n. 2021/1057, 2021/1058 e 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi, rispettivamente, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR) e al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);

CONSIDERATO che con l'Accordo di partenariato 2014-2020, la Strategia nazionale per le Aree interne (SNAI) è stata adottata in forma sperimentale per contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree più lontane dei principali centri urbani, attraverso i fondi europei e i fondi statali attribuiti con le leggi di stabilità e che nel medesimo Accordo, è prevista la redazione dei Strategie d'area da parte di coalizioni locali appositamente selezionate, in cui sono declinati obiettivi e progetti di tutte le fonti finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che l'Accordo di partenariato del ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2022, conferma l'approccio SNAI all'interno delle più complessive strategie territoriali collegate prevalentemente all'Obiettivo strategico di *policy* 5 «*Un'Europa più vicina ai cittadini*» e dotate di un inquadramento regolamentare a livello europeo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2021/1060 e prevede la definizione di Strategie territoriali in forte cooperazione/progettazione con le Autorità di gestione dei programmi europei che le finanziano;

CONSIDERATO che l'Accordo di Partenariato 2021-2027 prevede che il sostegno dei fondi FESR e FSE + nell'ambito delle Strategie Territoriali interverrà in continuità con la "Programmazione 2014-2020" congiuntamente sui temi del lavoro-crescita economica e dei servizi essenziali per persone e comunità e per promuovere l'associazionismo comunale permanente delle aree coinvolte, mentre il FEASR contribuirà agli obiettivi delle strategie nelle Aree interne nell'ambito dello sviluppo rurale;

CONSIDERATO che in sede di Programmazione 2021-2027 sono state individuate ulteriori 43 Aree interne rispetto alle 72 Aree interne già individuate in sede di Programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che l'Accordo di partenariato 2021-2027 prevede che le Strategie territoriali individuino anche l'elenco, aggiornabile e completabile nel tempo, delle operazioni da finanziare e seguano, sul piano attuativo, una logica comune di contenuti con finalità di semplificazione nell'interesse delle coalizioni locali beneficiarie;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, c.d. decreto-legge Sud, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*" e, in particolare, l'art. 7, recante disposizioni in materia di «*Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne*»;

VISTA la delibera CIPESS 23 luglio 2025 n. 31 recante "*Strategia Nazionale per le aree interne (SNAI). Definizione delle modalità operative del Piano strategico nazionale delle aree interne*", la quale, con disposizioni che si applicano integralmente alle 43 Aree interne del ciclo di programmazione

2021-2027, ha individuato gli organismi della governance della Strategia Nazionale per le Aree interne, le funzioni dei soggetti coinvolti e le modalità operative del PSNAI.

Attività del Comitato tecnico Aree interne e relative istruttorie regionali

VISTA la nota assunta al prot. DPCOE n. 19917 dell' 8 ottobre 2025, con cui è stata ricevuta la proposta di Strategia dell'Area e le relative schede tecniche degli interventi trasmesse dalla Regione Abruzzo in data 08/10/2025;

VISTA la nota del 31 marzo 2026 prot. DPCOE n. 0007328-P-31/03/2026 con la quale il Dipartimento per le politiche di coesione, che coordina il CTAI ha comunicato alla Regione la conclusione dell'istruttoria tecnica del CTAI, che ha valutato la completezza della documentazione e la coerenza con il PSNAI;

VISTA la Cabina di Regia del giorno 14/04/2026 nella quale è stata approvata la Strategia dell'Area Piana del Cavaliere - Alto Liri;

Premesse giuridiche regionali

VISTA la nota del 27/05/2025 con cui è stata nominata l'Autorità Regionale Responsabile Aree interne (ARAI) per la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 06 agosto 2026con la quale è stato disposto quanto segue: VISTA la D.G.R. n. 527 del 23 luglio 2003 della Regione Abruzzo, che contiene disposizioni per la sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi, contratti e atti simili stabilendo le procedure e le regole da seguire per la stipula di tali documenti che impegnano la Giunta Regionale e secondo la quale tutti gli atti e documenti che impegnano la Giunta Regionale, anche se rappresentano una semplice manifestazione di intenti, devono essere sottoposti a un preventivo controllo e approvazione per garantire la corretta gestione e il rispetto delle procedure amministrative da parte della Regione;

RICHIAMATE:

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 27 dicembre 2022 con la quale si è preso atto e sono state approvate le due aree interne "Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro" e "Piana del Cavaliere -Alto Liri" per la Regione Abruzzo, cui destinare risorse nazionali, regionali ed europee;

la Deliberazione di Giunta Regionale n.301 del 20 maggio 2025 avente ad oggetto:" Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) - Individuazione dell'Autorità responsabile delle Aree Interne della Regione Abruzzo";

la Deliberazione di Giunta Regionale n.466 del 24 luglio 2025 con la quale si è proceduto a prendere, tra l'altro, atto dell'approvazione del Piano Strategico Nazionale delle aree interne (PSNAI) e relativi allegati da parte della Cabina di Regia per lo sviluppo delle aree interne nella seduta del 9 aprile 2025;

la Deliberazione di Giunta Regionale n.322 del 28 maggio 2026 con la quale si è proceduto a prendere atto e ad approvare la Strategia Territoriale dell'Area Interna "Piana del Cavaliere – Alto Liri "già

approvata dalla Cabina di Regia per lo Sviluppo delle Aree Interne presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 aprile 2026;
SI E' DELIBERATO:
- di approvare lo schema di APQ vers.23.6.2026 trasmesso con email del 9 luglio e acquisito al prot. unico regionale n. 0285547/26 del 10 luglio 2026, il cui testo è stato stilato e fornito dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud;
- di autorizzare l'Assessore con delega per le Aree Interne, Dott. Mario Quaglieri - quale rappresentante della Regione Abruzzo - alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro.

Tutto ciò premesso

Viene stipulato il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ne costituiscono allegati:
   a) la "S*trategia d'area*" (Allegato 1), che inquadra e motiva l'azione e i risultati che si intendono raggiungere nell'Area e, richiama, in formato essenziale, i contenuti del programma degli interventi e degli impegni di cui al punto b), nonché l'elenco degli interventi cantierabili di cui al punto c);
   b) il "*Programma degli interventi*" (Allegato 2), che contiene l'insieme degli interventi finanziati (progetti-operazioni), l'interrelazione tra interventi/altri impegni e risultati attesi, gli indicatori di risultato pertinenti con le fonti, i target.
      Esso costituisce il progetto integrato d'Area rilevante per l'attuazione e contiene inoltre i seguenti sotto allegati:
         2a) schede tecniche per singolo intervento;
         2b) piano finanziario per annualità.
   c) l'elenco degli "*interventi cantierabili*" (Allegato 3) che riporta il titolo di ciascun intervento/bando, il CUP, il soggetto attuatore, il costo, la copertura finanziaria con l'indicazione delle fonti, lo stato procedurale al momento della sottoscrizione, la modalità procedurale attuativa.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
   a) per “Accordo”, il presente Accordo di Programma Quadro – Regione Abruzzo– “Area Interna Piana del Cavaliere - Alto Liri”;
   b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
   c) per “intervento”, ciascun progetto e/o operazione finanziati con risorse pubbliche (in tutto o in parte) del presente Accordo;
   d) per “interventi cantierabili” quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
   e) per “Sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM)” il sistema operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS-IGRUE, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 124/2023 e s.m.i. che raccoglie i dati di monitoraggio di tutti gli interventi, progetti e operazioni, attinenti al complesso delle politiche di coesione europee e nazionali, ai sensi del paragrafo 1.9 della delibera CIPESS 31/2025;
   f) per “Ente capofila”, il Comune, l’Unione di Comuni o la Comunità Montana individuata dai Comuni ricompresi nell’area interna avente funzioni di loro rappresentanza e coordinamento;
   g) per “Soggetto attuatore” l’ente pubblico responsabile dell’avvio e dell’attuazione degli interventi di sua competenza previsti nella Strategia d’area;
   h) per “Soggetto beneficiario” l’ente pubblico a vantaggio del quale viene realizzato l’intervento;
   i) per “Responsabile unico del procedimento” il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore con compiti di direzione, esecuzione e monitoraggio dell’intervento;
   j) per “Sistema di gestione e controllo” (SI.GE.CO.) il sistema di procedure individuato in ambito regionale o nazionale e le relative autorità a ciò deputate, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica di eventuali irregolarità oltre alla congruità e all’ammissibilità della spesa.

Articolo 3
Finalità e Oggetto

1. Il presente Accordo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della Strategia d’area della Regione Abruzzo– Area Interna “Piana del Cavaliere - Alto Liri” mediante l’attuazione degli impegni e degli interventi inclusi nell’Allegato 2.
2. La Strategia individua gli obiettivi di rafforzamento e trasformazione da perseguire nell’area e le azioni corrispondenti (incluse tipologie di intervento da rendere permanenti sulla base di una valutazione positiva di efficacia nel lungo periodo), capaci di massimizzare il potenziale endogeno

innovativo dell’area e consentire l’apporto delle risorse e delle competenze esterne all’area medesima.

3. La Strategia esplicita gli assetti istituzionali derivanti dai processi di associazionismo funzionali all’efficacia dei processi decisionali complessivi e agli interventi previsti.

Articolo 4
Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 4.000.000,00 ed è assicurata dalle seguenti fonti:
   a) art. 1, comma 314, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);
   b) art. 28 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Come indicato dalla Delibera CIPESS 31/2025, la Regione assicura all’Area ulteriori risorse europee e/o regionali pari a euro 6.186.188,48, le quali, ferma restando la relativa governance, sono così ripartite:

   1) FESR 2021-2027: euro 4.033.702,15.

   2) FSE+ 2021-2027: euro 2.152.486,33.

Articolo 5
Obblighi delle Parti

1. Nello svolgimento dell’attività di rispettiva competenza, le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente Accordo.
2. Ogni soggetto sottoscrittore si impegna a rispettare le tempistiche indicate nei cronoprogrammi degli interventi di cui all’Allegato 2.

3. Le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività e tutti i compiti previsti per ciascuna di esse dalla Delibera CIPESS n. 31/2025 e dalla normativa di settore.
4. Le Parti si obbligano, inoltre, in conformità alle funzioni e ai compiti loro assegnati dalla normativa vigente, ad effettuare le seguenti attività:

a) il **Dipartimento per le politiche di coesione** ferma restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi:

- garantisce l'alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo;
- monitora l'esecuzione degli interventi indicati nell'Allegato 2a), ricevendo per ciascuno di essi dall'ARAI la relazione semestrale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).
- verifica la coerenza dei dati di monitoraggio degli interventi con il piano finanziario dell'Accordo e con i cronoprogrammi procedurali dei singoli interventi.

b) il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, il **Ministero della Salute ,** nei limiti delle reciproche attribuzioni e ferma restando la competenza delle Regioni e degli Enti locali, promuovo ogni azione utile a garantire:

- lo svolgimento delle attività istruttorie e tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi e autorizzativi, nonché dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati del presente accoro;
- l'attivazione delle risorse umane e strumentali necessarie;
- l'esecuzione degli interventi di cui all'Allegato 2 da parte dei livelli istituzionali competenti e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi;

c) la **Regione/ Provincia autonoma Abruzzo,** anche tramite l'ARAI:

- coordina l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, individuando le modalità valutative della loro efficacia in accordo con il soggetto attuatore degli interventi, promuovendo le tempistiche e le procedure indicate negli Allegati nonché la tempestiva selezione delle operazioni, ove pertinente al cronoprogramma dei diversi interventi;
- assicura il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e regionali, nonché l'informazione utile al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e favorire, ove necessario, il tempestivo rilascio dei necessari atti di loro competenza ai sensi della normativa vigente;

d) l'**Ente capofila:**

- attiva tutte le misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi e degli impegni previsti dal presente Accordo;

- favorisce il coordinamento dei soggetti attuatori e della coalizione locale nonché l'attuazione integrata di tutti gli interventi della strategia, anche stipulando appositi accordi;
- riceve dai soggetti attuatori degli interventi previsti dalla Strategia dell'Area interna apposita delega a sottoscrivere per loro conto il presente Accordo, impegnandoli al rispetto delle sue disposizioni;
- in caso di modifica del soggetto attuatore, stipula con il nuovo soggetto attuatore un'apposita convenzione con la quale quest'ultimo si impegna al rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
- fornisce alla popolazione le opportune informazioni e comunicazioni in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia;
- mette a disposizione degli altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi di cui agli Allegati del presente Accordo.
- coordina i responsabili unici dei procedimenti nel monitoraggio periodico e riceve da ognuno di essi la relazione esplicativa di cui all'art. 8, co. 3, lett. d);
- garantisce il rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede intervento (Allegato 2a);

5. Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore di ciascuna componente progettuale di cui agli Allegati 2 e 3 e considerate le prerogative e gli obblighi del ruolo delle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati con i fondi europei 2021-2027, garantiscono:
   a) la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
   b) la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

6. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
   a) garantire la piena collaborazione con gli Enti di cui al presente articolo;
   b) garantire il compimento di tutte le attività necessarie al tempestivo rilascio dei provvedimenti approvativi e autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
   c) assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in relazione a impostazione, progressi e criticità dell'attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d'Area e nel presente Accordo;

d) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, ricorrendo, laddove possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;

e) attivare ogni misura necessaria a garantire il pieno utilizzo, in tempi rapidi, di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, nel rispetto dei termini concordati ed indicati negli Allegati del presente Accordo ed effettuando i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;

f) provvedere affinché vi sia un'organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPESS in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati al SNM del RGS-IGRUE;

g) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;

7. In caso di inerzia o di inadempimento delle amministrazioni pubbliche e dei responsabili unici dei procedimenti individuati ai sensi del presente Accordo, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi e, comunque, ove si renda necessario, trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Articolo 6
Modifiche dell'Accordo di Programma Quadro

1. Il Tavolo dei sottoscrittori approva e prende atto delle modifiche elencate al paragrafo 1.6 della Delibera CIPESS n. 31/2025 mediante le procedure predisposte sulla piattaforma informatica appositamente implementata dal Dipartimento per le politiche di coesione in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 1.7 della menzionata Delibera.
2. Le proposte di modifica dei cronoprogrammi finanziari e procedurali devono essere proposte al Tavolo dei sottoscrittori da parte dell'ARAI, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione, il quale deve preliminarmente valutare l'impatto della modifica proposta sul cronoprogramma di attuazione dell'intervento, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per l'attuazione e degli impegni assunti nell'ambito del presente Accordo.
3. Il cronoprogramma di attuazione degli interventi, come modificato ai sensi del comma 2, deve in ogni caso assicurare il completamento degli interventi entro e non oltre il 31.12.2030, pena la revoca del finanziamento ai sensi del successivo articolo 11, comma 5.
4. Il termine di cui al comma precedente non può essere oggetto di modifica.

Articolo 7
Autorità Regionale Responsabile Aree interne

1. Ciascuna Regione/Provincia autonoma istituisce un'Autorità regionale responsabile per le Aree

interne (ARAI) e le conferisce funzioni di coordinamento e vigilanza sull'attuazione del presente Accordo.

2. Oltre ai compiti ad essa assegnati dalla Delibera CIPESS n. 31/2025:
   a) verifica costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, adottando tutte le misure opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
   b) nell'ambito dell'attività di cui alla lettera precedente, verifica in particolare che siano rispettate le tempistiche indicate nei cronoprogrammi dei singoli interventi di cui all'Allegato 2a) e attesta con propria dichiarazione semestrale trasmessa al Dipartimento per le politiche di coesione se le menzionate tempistiche sono state rispettate;
   c) indica nella propria relazione annuale gli interventi non cantierabili che sono stati approvati in sede di Cabina di Regia e per i quali non è necessaria l'approvazione del Tavolo dei sottoscrittori;
   d) coordina le attività necessarie per il monitoraggio, la validazione e il trasferimento delle informazioni nel Sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM) sulla base dei dati forniti dal Responsabile unico del procedimento anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Articolo 8
Responsabile unico del procedimento

1. Il Responsabile unico del procedimento attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Si impegna a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento individuati nella scheda-intervento nei tempi e con le modalità previsti dal relativo cronoprogramma con particolare riguardo all'obbligazione giuridicamente vincolante, corrispondente alla stipula del contratto principale.
3. Inoltre, svolge anche i seguenti compiti:
   a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione di tempi, fasi e modalità, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
   b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
   c) provvede, inoltre, al monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento, segnalando tempestivamente all'Ente capofila e all'ARAI gli

eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione e tenendo conto del fatto che l'ARAI provvederà al trasferimento di tutti i dati forniti anche al Sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM);

d) trasmette all'Ente capofila, con cadenza semestrale (entro il 30 maggio e entro 30 novembre), una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla sua realizzazione, individuando le relative azioni correttive.

Articolo 9
Trasparenza, monitoraggio e informazione

1. Il programma di interventi, ovvero il Progetto integrato d'Area interna Piana del Cavaliere - Alto Liri di cui agli Allegati richiamati all'art.1 del presente Accordo, in tutte le sue componenti finanziate, è oggetto di monitoraggio secondo le regole del "Sistema nazionale di monitoraggio delle politiche di coesione (SNM)".
2. Il coordinamento delle attività necessarie per il monitoraggio, la validazione e il trasferimento delle informazioni al predetto Sistema è affidato all'ARAI.
3. Ai fini del monitoraggio unitario, le componenti progettuali oggetto di finanziamento nel programma di interventi saranno rilevate come singoli "progetti/operazioni" da collegare alla corrispondente strategia territoriale prevista nella Tabella di contesto *TC53 – Strategia Territoriale del SNM*, al fine di preservarne la visione unitaria.
4. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal SNM e dal Dipartimento per le politiche di coesione, anche al fine della pubblicazione di dati in formato di tipo aperto sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento.
5. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione, agli indicatori di risultato ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, anche sulla base del piano di comunicazione relativo all'attuazione della Strategia Nazionale Aree interne predisposto dal Dipartimento per le politiche di coesione.

Articolo 10
Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)

1. Per tutti gli interventi, le amministrazioni regionali e le province autonome adottano sistemi di gestione e controllo secondo quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 31/2025 e dalla vigente normativa in materia.

Articolo 11
Modalità di trasferimento delle risorse, certificazione delle spese e revoca dei finanziamenti

1. Le Parti convengono che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, di controllo, di rendicontazione, nonché di certificazione delle spese tipiche della fonte di finanziamento.
2. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. e di cui all'art. 28 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, si rinvia alle modalità definite dal paragrafo 1.8 della Delibera CIPESS n. 31/2025;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al SI.GE.CO. di cui all'articolo 10.
4. Il mancato rispetto del piano finanziario per annualità dell'area interna (Allegato 2b) determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale prevista, come indicata nel predetto piano finanziario, e i pagamenti effettuati, quali risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto-legge Sud. Le risorse derivanti dal definanziamento tornano nella disponibilità delle risorse gestite dal Dipartimento per le politiche di coesione per essere nuovamente impegnate per le finalità previste dal Piano per la Strategia Nazionale delle Aree interne (PSNAI), in analogia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge Sud e dall'articolo 1 comma 178 della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
5. Il mancato rispetto dei cronoprogrammi dei singoli interventi, attestato dall'ARAI con la dichiarazione semestrale di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera b), nonché l'omessa trasmissione della medesima dichiarazione, comportano la revoca dei finanziamenti nazionali ottenuti in attuazione del presente Accordo, relativamente agli interventi il cui cronoprogramma non è stato rispettato o rispetto ai quali si è verificato l'inadempimento dichiarativo. La revoca è disposta in misura corrispondente alle risorse relative agli interventi interessati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del decreto-legge Sud, e secondo le modalità definite dal Dipartimento per le politiche di coesione.
6. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, il Dipartimento per le politiche di coesione assegna un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni, per adempiere agli impegni assunti. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, trovano applicazione le misure previste dal comma 5.
7. La revoca dei finanziamenti disposta ai sensi del comma precedente impone al soggetto beneficiario la restituzione di tutte le somme precedentemente erogate in suo favore.
8. In tutti i casi in cui è prevista dal presente Accordo, la revoca dei finanziamenti viene disposta con atto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione.

Articolo 12

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le Parti si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 13
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del paragrafo 1.3. della Delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Ogni eventuale modifica della disciplina degli "Accordi di programma quadro" e delle materie oggetto degli stessi si intende automaticamente recepita.

Roma, lì 29/09/2026 _____

Firmato digitalmente

Paraninfi Antonio 29.09.2026 14:18:20 GMT+01:00

ANGELO MAUTONE 30.09.2026 13:59:05 GMT+02:00

MARIO QUAGLIERI ASSESSORE REGIONE ABRUZZO 30.09.2026 11:57:57 GMT+02:00

SIMONA MONTESARCHIO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 03.10.2026 11:28:38 GMT+02:00

Maria Sgariglia 20.10.2026 17:41:45 GMT+01:00

FRANCESCO SAVERIO MENNINI 02.10.2026 11:18:06 GMT+02:00

Michele Palma

22-10-2026 | 11:41:46 CEST